

Estratto dal "Verbale di accordo. Contratto Integrativo Aziendale di secondo livello per il Personale del Settore Ristorazione Casinò di Venezia Gioco S.p.A. del 22/05/2025"

Art. 9 – Premio di Risultato

Le Parti istituiscono un sistema retributivo variabile ed incentivante, aggiuntivo rispetto al trattamento economico previsto a titolo di minimo tabellare dal CCNL, volto ad introdurre un premio di risultato (nel prosieguo "PdR") conforme a quanto disposto dai commi 182 e ss. dell'art.1 della Legge n. 208 del 2015, e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/03/2016, ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 51 del D. Lgs 81/2015.

Le Parti concordano che tale sistema incentivante preveda la corresponsione di un PdR legato al raggiungimento di determinati obiettivi condivisi e la cui erogazione sia strettamente connessa ai risultati conseguiti dai lavoratori.

Le Parti concordano che il Premio di Risultato - spettante al personale a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato con contratto di lavoro pari o superiore a 6 mesi - avrà validità per il triennio 2025-2027, collegato alla presenza individuale e a quella collettiva, con importi pro-capite così suddivisi e da riproporzionare per i contratti part-time sulla base della percentuale lavorata:

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO DI DURATA PARI O SUPERIORE A 6 MESI		
ANNO	INDIVIDUALE	COLLETTIVO
2025	1.500,00 €	1.400,00 €
2026	1.500,00 €	1.400,00 €
2027	1.800,00 €	1.400,00 €

Gli importi pro-capite di PdR spettanti ai lavoratori assunti o cessati in corso d'anno, vengono determinati in relazione al periodo lavorato nell'anno stesso ((PdR individuale/collettivo / 365-366) x n° giornate durata rapporto di lavoro).

L'erogazione del PdR non avrà effetto sugli istituti diretti e indiretti della retribuzione ivi incluso il TFR, in quanto già ricompresi nelle somme di cui ai precedenti commi.

Il PdR di cui al presente articolo spetta con decorrenza 1° gennaio 2025 ed assorbe ogni eventuale somma spettante a titolo di PdR in base al Contratto Integrativo Aziendale di Secondo Livello di data 20 dicembre 2022.

Il PdR, collegato alla presenza individuale e a quella collettiva, viene erogato in un'unica soluzione con la mensilità relativa al mese di febbraio successivo all'anno di riferimento.

Le modalità, i criteri e gli obiettivi necessari ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione del PdR e dei benefici fiscali di cui dell'Art. 1, commi 182 e ss. della L. 208/2015, e successive modifiche e integrazioni, nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/03/2016 saranno concordemente fissati con apposito accordo sindacale, destinato a formare parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo Integrativo.